

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2009, n. 038/Pres.

**Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale<sup>(1)</sup> istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).**

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).

---

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DDC-SALINT 12/3/2010, n. 199/DC (B.U.R. 31/3/2010, n. 13).  
Modifiche apportate dal DDC-SALINT 3/3/2011, n. 174/DC (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).  
Modifiche apportate dal DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).  
Modifiche apportate dal DDC-SALINT 8/3/2012, n. 198/DC (B.U.R. 21/3/2012, n. 12).  
Modifiche apportate dal DDC-SALINT 1/3/2013, n. 175/DC (B.U.R. 20/3/2013, n. 12).  
Modifiche apportate dal DDC-SALINT 11/3/2014, n. 224/DC (B.U.R. 26/3/2014, n. 13).  
Modifiche apportate dal DDC-SALINT 9/4/2015, n. 6/DC (B.U.R. 22/4/2015, n. 16).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Finalità e caratteristiche dell'intervento
- Art. 4 Modalità di effettuazione dell'intervento
- Art. 5 Condizioni per l'accesso all'intervento
- Art. 6 Determinazione della situazione reddituale del destinatario
- Art. 7 Ammontare dell'intervento
- Art. 8 Durata dell'intervento
- Art. 9 Rendicontazione e termini per l'utilizzo delle risorse
- Art. 10 Norma transitoria
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) disciplina la natura, l'ammontare, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità e le modalità di effettuazione dell'intervento economico attuato dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) con le risorse del "Fondo di solidarietà regionale<sup>(1)</sup>" istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della LR 9/2008 che prevede l'istituzione del Fondo a sostegno degli interventi attuati dai Comuni, le Assemblee

dei sindaci di ambito distrettuale, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), possono individuare indirizzi relativi alle modalità di gestione dell'intervento nel rispetto dei limiti del presente regolamento, al fine di tener conto delle caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

---

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).

## Art. 2 *(Destinatari)*

1. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 e di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) <sup>(1)</sup> e che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 5.

---

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).

## Art. 3 *(Finalità e caratteristiche dell'intervento)*

1. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

2. L'intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. L'intervento può avere carattere di sussidiarietà anche per sostenere percorsi di inserimento lavorativo. In ogni caso può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere psico-sociale nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali.

## Art. 4 *(Modalità di effettuazione dell'intervento)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 e per evitare la cronicizzazione assistenziale il SSC, nel processo di presa in carico della persona destinataria dell'intervento, concorda con la persona stessa un progetto personalizzato che tiene conto delle sue risorse e potenzialità e definisce l'utilizzo dell'intervento economico, i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate.

2. Nel caso in cui il SSC riscontri il mancato rispetto degli impegni assunti dalla persona destinataria dell'intervento, può revocare le misure inizialmente concordate.

#### Art. 5

##### *(Condizioni per l'accesso all'intervento)*

1. Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'articolo 6, di valore pari o inferiore a 8.180,87 euro<sup>(1)</sup>.

2. Per l'accesso all'intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che versano in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle dei nuclei familiari con presenza di minori o dei nuclei monoparentali.

3. Il Direttore Centrale alla Salute e protezione sociale provvede annualmente con decreto ad adeguare il valore della situazione reddituale di cui al comma 1 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

---

(1) Valore così da ultimo sostituito da DDC-SALINT 9/4/2015, n. 6/DC (B.U.R. 22/4/2015, n. 15).

#### Art. 6

##### *(Determinazione della situazione reddituale del destinatario)*

1. La determinazione della situazione reddituale del destinatario avviene con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e integrazioni e relativi decreti attuativi.

2. Il valore dell'ISEE del destinatario deve risultare da attestazione in corso di validità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accesso all'intervento, nei casi in cui il valore dell'ISEE non è rappresentativo della reale situazione reddituale del destinatario a causa di sopravvenuti eventi eccezionali che comportino una sostanziale e dimostrabile diminuzione della stessa, il SSC determina la situazione reddituale sulla base di criteri di calcolo definiti dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale che tengano conto della reale disponibilità economica del nucleo familiare del destinatario.

#### Art. 7

##### *(Ammontare dell'intervento)*

1. L'ammontare massimo dell'intervento è pari a un dodicesimo della differenza tra il valore della situazione reddituale per l'accesso all'intervento stabilito all'articolo 5 e il

valore della situazione reddituale del richiedente, moltiplicato per il numero di mesi per i quali è concesso.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'ammontare dell'intervento è elevato a 100,00 euro mensili qualora l'esito del calcolo determini un risultato inferiore a tale importo.

3. L'ammontare dell'intervento, determinato secondo quanto stabilito ai commi precedenti, può essere elevato fino a un massimo di ulteriori 100,00 euro mensili per ogni figlio a carico presente nel nucleo familiare del destinatario.

#### Art. 8

##### *(Durata dell'intervento)*

1. L'intervento è erogato per la durata massima di sei mesi.

2. Al termine del periodo di erogazione il SSC, in base agli esiti della verifica dell'efficacia delle azioni concordate di cui all'articolo 4, può concedere per una sola volta la proroga dell'intervento. L'intervento non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

#### Art. 9

##### *(Rendicontazione e termini per l'utilizzo delle risorse)*

1. Gli enti gestori del SSC sono tenuti alla rendicontazione delle risorse del "Fondo di solidarietà regionale<sup>(1)</sup>" di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008 utilizzate per la concessione degli interventi economici secondo quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Gli enti gestori del SSC sono autorizzati a utilizzare le risorse entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.

---

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).

#### Art. 10

##### *(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per l'utilizzo delle risorse del "Fondo di solidarietà regionale<sup>(1)</sup>" già assegnate agli enti gestori del SSC nel corso dell'anno 2008 e non ancora utilizzate.

---

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/1/2012, n. 034/Pres. (B.U.R. 8/2/2012, n. 6).

Art. 11  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.